

**REGOLAMENTO RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE ART. 113 DEL CODICE CONTRATTI COSI'
COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 56
DEL 19/04/2017 (delibera n. 6 del 10/04/2018 Sezione delle
Autonomie Corte dei Conti – delibera n. 198 del 21/06/2018
Corte dei Conti Veneto)**

Approvato con delibera di G.C. n. _____ del

Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi generali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 così come modificato dall'art. 1 comma 526 della Legge n. 205/2017 Legge di Bilancio 2018 finalizzato a considerare unitariamente la spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture, includendovi anche le risorse finanziarie per incentivi tecnici e che, conseguentemente tali incentivi non rientrano nei capitoli della spesa del personale, ma sono ricompresi nel costo complessivo dell'opera.

Si riportano di seguito i commi 2-3-4 dell'art. 113 così come novellato dalla succitata legge di Bilancio:

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le somme di cui all'art. 113 vengono calcolate sull'importo posto a base di gara di opere, lavori, servizi e forniture, come meglio specificato nei successivi articoli.

Gli incentivi di cui all'art. 113 vengono accantonati negli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione di singoli appalti di opere o lavori, servizi e forniture.

In caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3 lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3 lett. ggggg) del Codice dei Contratti.

Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di manutenzione ordinaria.

Presupposto per l'accontamento del fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni (opera – lavoro – servizio – fornitura) nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

In caso di varianti conformi all'art. 106 comma 1 del Codice sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie e base d'asta viene calcolato l'incentivo; il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non concorrono ad incrementare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo così come definite dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

In ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 comma 2 del Codice ai fini dell'incentivo per servizi e forniture deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1 – “PROGETTO” il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione di un'opera o lavoro, e per i servizi e forniture il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei Contratti;

2 – “FONDO” il 2% dell'importo a base d'appalto di un'opera o lavoro, servizio, fornitura da destinare al fondo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti;

3 – “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE – FT” quota dell'80% del 2% destinata ai dipendenti dell'A.C. che svolgono le attività tecnico-amministrative necessarie a portare a compimento un'opera o lavoro, un servizio e fornitura.

4 – “FONDO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – FI” quota del 20% del 2% destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo, il tutto necessario allo svolgimento delle attività dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare ed ottimizzare il lavoro ed anche il risultato nei confronti dell'utenza.

5 – “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RUP” il soggetto nominato ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle attribuzioni che lo stesso deve possedere secondo quanto previsto dalla normativa.

6 - “COLLABORATORI INTERNI” personale tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione Comunale, che collabora direttamente alle attività di programmazione e di verifica della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla predisposizione e stipula dei contratti, al controllo sull'esecuzione di opere e lavori e alla verifica di conformità di appalti di servizi e forniture;

Art. 4 Costituzione e accantonamento del FONDO e dei singoli fondi per la funzione tecnica (FFT) e per l'innovazione (FI)

A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base d'asta (comprensivo degli oneri della sicurezza) al netto dell'iva di un'opera o lavoro, servizio e fornitura, indipendentemente dal tipo di procedura di gara indetta per il suo affidamento. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in conformità quanto previsto dal codice e atti/regolamenti attuativi.

L'incentivo è previsto anche per le opere o interventi dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti purchè di singolo importo superiore ad Euro 20.000,00.

Sono altresì oggetto di ripartizioni anche le spese relative ad appalti di servizi e forniture che richiedano una progettazione ai sensi dell'art. 23 del codice.

Sono esclusi dalla ripartizione del fondo:

- le spese economali;
- tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) ovvero con affidamento diretto attraverso l'utilizzo del mercato elettronico e tutti gli interventi (opere o lavori) realizzati in somma urgenza di importo inferiore ad euro 20.000,00;

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione dell'opera si verificano degli incrementi dell'importo inizialmente previsto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti.

L'80% del fondo costituisce il fondo per la funzione tecnica (FFT).

Il 20% del fondo costituisce il fondo per l'innovazione tecnologica (FI) ed è destinato alle seguenti spese: acquisto di beni, strumentazioni tecnologiche funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico al fine di ammodernizzare ed ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente a servizio dei cittadini.

La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro di spesa di ogni singolo lavoro, opera o investimento per

servizio o fornitura, in base alle effettive attività ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di spesa in base alle percentuali più avanti determinate.

Le attività oggetto di riconoscimento dell'incentivo svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale riguardano:

- a) la programmazione della spesa riferita a quanto previsto nel programma triennale (per i lavori-opere- lavori in economia) e nella programmazione biennale (servizi e forniture) ed i suoi aggiornamenti di cui all'art 21 del Codice dei Contratti pubblici, nonché la programmazione a livello di piano esecutivo di gestione;
- b) la verifica (e validazione) dei progetti;
- c) la predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e loro espletamento;
- d) la predisposizione e stipula dei contratti;
- d) l'attività di responsabile del procedimento;
- e) l'attività di direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione;
- f) l'attività di verifica di conformità o collaudo tecnico amministrativo

E' esclusa l'attività di progettazione.

Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

I corrispettivi relative a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni (direzioni lavori, collaudo, sicurezza) costituiranno economia di spesa e confluiranno tra le voci a disposizione all'interno di ogni singolo quadro economico di spesa.

Art. 5 Determinazione del valore del fondo

Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una percentuale più bassa)

Il compenso incentivante è così stabilito in base alle seguenti soglie di importo per qualsiasi tipo di acquisizione (opere – lavori – servizi – forniture):

- a) per importi sino a € 500.000,00 = 2%;
- b) per importi compresi tra € 500.001,00 e 1.500.000,00 = 1,90%;
- c) per importi superiori a 1.500.000,00 = 1,80%;

Sull'importo così determinato viene accantonato il fondo funzioni tecniche (FFT) nella quota dell'80% ed il fondo innovazione (FI) nella quota del 20%.

Art. 6 Soggetti che partecipano alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche (FFT)

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il RUP (responsabile unico del procedimento);
- b) il personale con funzioni tecniche incaricato della direzione lavori anche per i lavori in economia o dell'attività di supporto al RUP durante la fase di esecuzione dei lavori compresi anche i lavori in economia;
- c) collaboratori amministrativi: il personale amministrativo, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alle attività di programmazione e controllo della spesa, alla verifica preventiva dei progetti per la parte relativa alle condizioni contrattuali, alla predisposizione ed attuazione delle procedure di gara, alla predisposizione dei contratti pubblici, alle attività di gestione amministrativa-contabile dell'opera pubblica o lavoro, servizio o fornitura, alla verifica di conformità di appalti di servizi e forniture;

Con decreto da assumersi da parte del dirigente/Responsabile dell'area preposta all'attività oggetto delle prestazioni a seguito dell'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche ed il bilancio pluriennale di previsione, o in fase di avvio di ogni singolo obiettivo, o con altro provvedimento, vengono individuate le figure che concorrono allo svolgimento di tutte le attività oggetto di riconoscimento del fondo funzioni tecniche (FFT).

Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, verificate con il RUP le attività effettivamente svolte, il personale che le ha realmente svolte ed il grado di coinvolgimento, il rispetto dei termini e dei costi inizialmente previsti. Tale modifica e/o revoca potrà essere fatta con decreto, determina o atto di liquidazione.

In caso di motivata sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Responsabile dell'Area.

Art. 7 Ripartizione

Ai fini della ripartizione del fondo funzioni tecniche FFT (80% del fondo) il personale interessato è quello di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'articolo precedente.

La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile preposto all'Area competente, secondo le percentuali definite dal presente articolo, tenuto conto della natura e complessità del lavoro, servizio e fornitura e delle attività necessarie al suo compimento.

La quota del fondo di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti pesi:

PER OPERE O LAVORI

	Attività art. 113 comma 2	Peso dell'attività sul fondo
A	attività di programmazione della spesa per gli investimenti	8%
B	attività validazione dei progetti (SFTE 2% - DEFINITIVO 3% - ESECUTIVO 10%)	15%
C	Collaboratori tecnici ed amministrativi	24%
D	attività di predisposizione dei contratti pubblici	5%
E	attività di RUP	40%
F	attività di direzione lavori	5%
G	attività di collaudatore (statico 1% - tecnico-amministrativo 2%)	3%

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinate nella tabella sopra riportata, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri di massima salvo quanto diversamente stabilito dal Responsabile dell'Area con il provvedimento di liquidazione:

- la quota dell'incentivo per le attività di cui alla lett. B se svolte direttamente dal RUP viene accorpata alla percentuale di cui alla lett. E);
- la quota dell'incentivo per le attività di cui alle lett. A, C non può essere cumulata con quella di cui alla lett. E qualora il personale amministrativo (collaboratori) che le svolga fa capo allo stesso soggetto e/o ulteriormente ripartite qualora a svolgere le attività siano più collaboratori amministrativi;
- la quota di cui alla lett. D può essere cumulata alla quota di cui alla lett. E;
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. F e G se non vengono svolte da personale interno (quindi sono affidate a professionisti esterni) costituiscono economia di spesa;

PER SERVIZI O FORNITURE

	Attività art. 113 comma 2	Peso dell'attività sul fondo
A	attività di programmazione della spesa per gli investimenti	10%
B	attività di predisposizione dei progetti	10%
C	attività di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	30%
D	attività di predisposizione dei contratti pubblici	5%
E	attività di RUP	37%
F	direzione dell'esecuzione	5%
G	verifica di conformità	3%

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinate nella tabella sopra riportata, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri di massima salvo quanto diversamente stabilito dal Responsabile dell'Area con il provvedimento di liquidazione:

- la quota dell'incentivo per le attività di cui alla lett. B, F e G se svolte direttamente dal RUP viene accorpata alla quota di cui alla lett. E);
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. A, C e D possono essere accorpate qualora il personale amministrativo (collaboratori) che le svolga fa capo allo stesso soggetto e/o ulteriormente ripartite qualora a svolgere le attività siano più collaboratori amministrativi;

Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata all'esterno, in relazione alle attività effettivamente svolte e con le rispettive percentuali.

L'effettiva ripartizione del singolo fondo è operata dal Dirigente/Responsabile dell'area competente tra i dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale.

Il Responsabile del procedimento di ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, cui è affidata la responsabilità delle singole fasi, dalla programmazione, all'affidamento, all'esecuzione e conclusione di ogni singolo investimento, verifica il rispetto di ogni singola fase con riferimento alla tempistica prevista dal documento preliminare alla progettazione o ad altro atto o documento nel quale siano stati fissati gli obiettivi (piano delle performance), al fine di comunicare al Responsabile dell'Area, responsabile dell'attuazione del programma delle opere pubbliche e del programma dei beni e servizi, eventuali scostamenti sui tempi e/o modifiche del personale coinvolto ai fini della successiva erogazione del fondo.

Il Responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione della spesa programmata, sia essa per opera o lavoro, servizio o fornitura, sia condotto in modo rispettoso non solo della normativa vigente in materia ma dei costi e tempi preventivati, al fine del raggiungimento dell'obiettivo finale.

Il Responsabile del procedimento che non svolge con diligenza e completezza la sua funzione per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato è escluso in tutto o in parte, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

Sarà cura del Responsabile dell'Area dell'unità organizzativa competente deputato al controllo sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ad accertare quanto effettivamente effettuato e se nel rispetto dei costi e dei tempi prefissati.

Qualora vi sia uno scostamento rispetto ai tempi prefissati di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, o un aumento dei costi di contratto, derivanti da negligenza nello svolgimento delle attività e quindi non imputabili a fattori esterni (modifica della normativa, ulteriori richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, ritardi dei professionisti esterni incaricati, lavoro incompleto e/o mal eseguito da parte dei professionisti esterni, che hanno comportato una revisione completa o parziale del lavoro, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico - ritardi e/o negligenza nell'esecuzione della prestazione da parte del professionista incaricato, ecc) viene applicata una riduzione del fondo accantonato per FFT come riportato di seguito nelle tabelle:

TEMPI DI ESECUZIONE

LIVELLO DI SCOSTAMENTO	PERCENTUALE RIDUZIONE
Da 31 gg. a 60 gg.	10%
Da 61 gg. a 90 gg.	20%
Oltre 90 gg.	30%

COSTI DI REALIZZAZIONE

LIVELLO DI SCOSTAMENTO	PERCENTUALE RIDUZIONE
Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
Oltre il 40% dell'importo contrattuale	30%

Art. 8 Liquidazione del Fondo Funzioni Tecniche (FT)

L'erogazione del singolo fondo viene effettuata con provvedimento di liquidazione a firma del Responsabile dell'unità organizzativa competente, con le seguenti modalità:

- 30% delle singole quote previste all'art. 7 alla data di stipula del contratto di lavori, opera, servizio o fornitura e/o avvio dei lavori, servizi o fornitura;
- 70% delle singole quote previste all'art. 7 alla conclusione del lavoro o opera, se oggetto di collaudo o certificato di regolare esecuzione a seguito della sua approvazione o per i contratti di servizi/fornitura a seguito di liquidazione dell'ultima rata a saldo del contratto;

In sede di liquidazione ciascun dipendente a cui la stessa è riferita deve dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. In caso di superamento della soglia la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Qualora l'Amministrazione non intenda più dare attuazione ad un obiettivo si procederà alla liquidazione della quota di incentivo maturata per le attività svolte sino a tale data.

In caso di acquisizione di servizi e forniture pluriennali la quota del 50% verrà ripartita in base agli anni di durata del contratto.

Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predisponde una scheda di calcolo e ripartizione delle percentuali di cui all'art. 7, nella quale dichiara anche se i tempi ed i costi previsti sono stati rispettati (vedi allegato A).

Le prestazioni di cui alle tabella riportate all'articolo 7 del presente regolamento si intendono rese quando:

- a) Per la programmazione della spesa è stato approvato il bilancio di previsione e DUP o approvata la singola variazione di bilancio;
- b) Per la verifica (validazione) del progetto è stato approvato il progetto;
- c) Per le procedure di affidamento è stato pubblicato l'atto di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) Per la stipula del contratto è stato stipulato il contratto in qualsiasi forma prevista dal Codice dei Contratti;
- e) Per l'esecuzione dei contratti è stato dato avvio all'opera, lavoro, servizio o fornitura;
- f) Per la direzione lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- g) Per il collaudo statico con l'emissione del certificato di collaudo statico;
- h) Per il collaudo finale con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- i) Per la direzione di esecuzione con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- j) Per la verifica di conformità con il rilascio del certificato di conformità finale a conclusione del contratto di servizio o fornitura

Art. 9 Utilizzo del Fondo Innovazioni Tecnologiche (FI)

Il fondo per l'innovazione pari al 20% del Fondo dopo essere stato accantonato all'interno del quadro di spesa di ogni singola opera-lavoro, servizio o fornitura, sarà redistribuito ad apposito PEG in base alla tipologia di spesa a cui è destinato per legge.

Art. 10 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20/04/2016 data di entrata in vigore del Codice dei Contratti.

Per le attività svolte da tale data e fino all'approvazione del presente Regolamento, si procede alla costituzione del Fondo ed al suo accantonamento all'interno del quadro economico di ciascun investimento.

Gli importi accantonati verranno erogati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia dal Codice dei Contratti.